



# COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N.18 DEL 04-06-2024**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 COMUNE DI CUPELLO (CH)- VALIDATO CON DETERMINA N.163 DEL 18/04/2024 DALL'AUTORITÀ GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA AGIR**

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di giugno alle ore 20:44 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

<b>DI FLORIO GRAZIANA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DI FRANCESCO ORESTE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCOVECCHIO MANUELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>D'ANGELO FILIPPO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PAGLIONE ALESSANDRO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BOSCHETTI TOMMASO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>TORRICELLA GIUSEPPE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>DI STEFANO SIMONA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>FITTI VALENTINA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>D'AMICO CAMILLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>Antenucci Marco</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>BOSCHETTI ROBERTA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>D'ALBERTO MICHELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Partecipa il Segretario comunale, dott. Pasquale De Falco, che provvede alla redazione del presente Verbale.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'ANGELO FILIPPO espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **Visti**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

## **Visti inoltre,**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

## **Richiamate,**

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- La deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- la deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- La deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif recante “obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”.
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

**Dato atto che,**

la citata delibera dell'ARERA 363/2021/R/Rif, come aggiornata dalla Delibera 389/2023/R/rif concernente l'aggiornamento biennale 2024/2025, definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) **costi d'uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

**Dato atto che** la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 aggiornato, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso che** lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**Dato atto che** all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di CUPELLO, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato **AGIR ABRUZZO**. Pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza della già menzionata AGIR Abruzzo.

*Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";*

*Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;*

**Visto** l'emendamento alla legge di conversione del decreto n. 39/2024, attualmente in Senato, che chiede l'estensione della scadenza dal 30 Aprile al 30 giugno per approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI per consentire agli enti locali di definire le tariffe della Tari, senza l'obbligo di confermare quelle provvisorie del 2023;

Preso atto che la commissione Finanze del Senato ha infatti approvato all'unanimità l'emendamento del Governo al decreto Superbonus (DI 39/2024) che posticipa di due mesi la scadenza dei Piani economici e finanziari "In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni

di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

**Considerato che** tale proroga è stata richiesta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani grazie ad un emendamento all'interno del decreto sui bonus edilizi e mirerebbe ad allineare le tariffe della tassa ai costi attuali, considerando gli aumenti dei prezzi del servizio;

**Preso atto che,**

- l'Ente d'Ambito AGIR Abruzzo con determinazione n. 163 del 18 Aprile 2024 ha validato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario della TARI 2024-2025 del Comune di CUPELLO, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021 aggiornata.
- lo schema dell'aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo biennio 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif aggiornata, dai soggetti gestori del servizio, da cui risulta un costo complessivo come segue:

Anno	2024	2025
<b>Componente VARIABILE</b>	<b>607.677</b>	<b>610.878</b>
<b>Componente FISSA</b>	<b>173.068</b>	<b>188.527</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780.745</b>	<b>799.405</b>

**Richiamate le** “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...*”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito come dal seguente prospetto:

Attività	Gestore/Comune
- attività di raccolta e trasporto;	PULCHRA AMBIENTE S.R.L.
- attività di trattamento e smaltimento	C.I.V.E.T.A.
- attività di trattamento e recupero;	C.I.V.E.T.A.
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	PULCHRA AMBIENTE S.R.L.
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di CUPELLO

Visto il Piano economico finanziario 2024-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021**, così ripartito:

Anno	2024	2025
Componente VARIABILE	603.149	606.349
Componente FISSA	168.540	183.999
<b>TOTALE</b>	<b>771.688</b>	<b>790.348</b>

**Considerato che** ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, “... *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2....*”;

**Considerato che**, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato le entrate tariffarie di ciascun anno a = (2024, 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato;
- ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Uditi gli interventi, così trascritti:

**Presidente del Consiglio: Dott. D'Angelo Filippo**

Prego Angela Buda

“Prego. Diciamo un atto dovuto per legge perché il nostro PEF diciamo il piano economico finanziario della Tari che era già stato approvato nel 2022 quindi in bilancio già c'erano delle somme stabilite diciamo con una delibera di consiglio comunale già approvata. Però diciamo l'ARERA ha stabilito che nel 2024 obbligatoriamente c'era una revisione dovuta soprattutto

all'inflazione, ai costi diciamo aumentati del carburante, di tutta una serie di aumenti che gravano sui gestori della tassa rifiuti e quindi con determinate regole ha fatto ricalcolare il PEF sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025 quindi ci sono circa 20.000,00 euro di differenza tra quello che avevamo approvato nel 2022 relativo all'anno 2024 che erano 751 mila e invece questo che esce fuori da una rivalutazione da un indice di rivalutazione che è abbastanza basso non abbiamo voluto applicare il massimo ci siamo mantenuti bassi come inflazione e stiamo con una differenza di 20.000 euro stiamo sui 771 andiamo a variare e poi in base a questi 771.000 € ridistribuite tra le utenze domestiche e quelle non domestiche esce fuori il piano tariffario della tassa rifiuti che poi approverete diciamo che vedrete come successivo punto. Naturalmente noi abbiamo la distribuzione più sulle utenze domestiche come percentuale perché di attività ne abbiamo poche quindi diciamo che il grosso grava più sulle utenze domestiche ma è sempre stato così diciamo come gli altri anni non abbiamo cambiato nessuna percentuale. I calcoli sono stati fatti il PEF grezzo è stato fatto della PULCHRA che ci ha mandato tutti costi, noi abbiamo solo messo i costi del Civeta e quelli nostri che sono il minimo: spese postali, un dipendente a circa il 70% che lavora sugli accertamenti, sui ruoli coattivi e abbiamo calcolato un minimo di costi per non gravare troppo sull'aumento del PEF".

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (D'Amico Camillo e Boschetti Roberta)

#### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di prendere formalmente atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (Appendice 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Appendice 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato e determinato dall'ETC in data 18/04/2024 e trasmesso in data 18/04/2024 con prot. N. 163 (acquisito all'Ente con Prot. N. 2864 del 18/04/2024);
- 3) Di prendere atto che si provvederà all'adeguamento dello stanziamento in bilancio secondo le risultanze contabili del PEF tari 2024/2025 validato dall'AGIR in data 18.04.2024 con la prima variazione al bilancio di previsione 2024/2025;
- 4) Di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (D'Amico Camillo e Boschetti Roberta), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/00.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
FILIPPO D'ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Pasquale De Falco

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Pasquale De Falco

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-06-2024

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Pasquale De Falco

---

# COMUNE DI CUPELLO

## Provincia di Chieti

### PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2024 AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025

#### PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2024

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

<b>Determinazione costi sostenuti</b>			
<b>CG</b> Costi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	60.870,33 €
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	58.458,69 €
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	104.511,97 €
		<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	321.522,83 €
	<b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	67.940,31 €
<b>CC</b> Costi comuni	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		28.678,45 €
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		27.418,31 €
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		6.340,82 €
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti		6.959,93 €
	<b>Acc</b> Accantonamento		24.893,20 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		24.893,20 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
<b>R</b> Remunerazione del capitale		8.078,85 €	
<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
<b>CK</b> proprietari		0,00 €	
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	<b>ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €

	fattore sharing <b>b</b>	<b>0,30</b>	coefficiente gradualità <b>γ</b>	<b>0,30</b>
			fattore sharing <b>ω</b>	<b>0,40</b>
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			<b>0,00 €</b>
	<b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			<b>0,00 €</b>
<b>RC Conguagli variabili</b>	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili			<b>0,00 €</b>
	di cui: Residuo <b>RCND</b>		<b>0,00 €</b>	
	Residuo <b>RCU</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>S</sub>exp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>V</sub>exp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>Q</sub>exp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		<b>0,00 €</b>	
<b>RC Conguagli fissi</b>	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			<b>-484,91 €</b>
	di cui: Residuo <b>RCU</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>V</sub>exp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>Q</sub>exp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		<b>0,00 €</b>	
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili			<b>55.243,38 €</b>
	Oneri fissi			<b>10.313,01 €</b>
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	<b>0,00 €</b>	Voce libera 5 €	<b>0,00 €</b>
	Voce libera 6 €	<b>0,00 €</b>		
<b>Voci libere per costi fisse:</b>	Voce libera 1 €	<b>0,00 €</b>	Voce libera 2 €	<b>0,00 €</b>
	Voce libera 3 €	<b>0,00 €</b>		
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			<b>5,40%</b>
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente			<b>741.151,14 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>				<b>607.677,18 €</b>
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Dv</b> detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				<b>4.528,44 €</b>
<b>ΣTV - Totale costi variabili</b>				<b><u>603.148,74 €</u></b>

<b>Costi fissi effettivi</b>		173.067,99 €
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>		0,00 €
<b>Df</b> detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		4.528,44 €
<b><math>\Sigma TF</math>- Totale costi fissi</b>		<b><u>168.539,55 €</u></b>
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	<b><u>771.688,29 €</u></b>

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 581.775,81	% costi fissi utenze domestiche	<u>75,39%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 75,39\%$	€ 127.061,97
		% costi variabili utenze domestiche	<u>75,39%</u>	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 75,39\%$	€ 454.713,84
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 189.912,48	% costi fissi utenze non domestiche	<u>24,61%</u>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 24,61\%$	€ 41.477,58
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>24,61%</u>	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 24,61\%$	€ 148.434,90

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2018 era la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 581.775,81	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ <u>127.061,97</u>
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ <u>454.713,84</u>
<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 189.912,48	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ <u>41.477,58</u>
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ <u>148.434,90</u>